

COMUNE di SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (BG)

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO AI SENSI DELL'ART. 81 DELLA LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2005 N. 12 MODIFICATO PER ADEGUAMENTO ALLE D.G.R. 7797/2008 E 8139/2008

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 29.11.2006 Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 14.03.2009

INDICE:

Δ	RTI	COL	0.1	l - FI	IN	ΔΙ	ITA'
$\boldsymbol{-}$		OOL	. •	_		\neg	

ARTICOLO 2 - ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO 3 - COMPETENZE DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO 4 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO 5 - NOMINA DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO 6 - CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO 7 - QUORUM STRUTTURALE E FUNZIONALE

ARTICOLO 8 - ATTIVITA' DI SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO 9 - ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE

ARTICOLO 10 - TERMINI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

ARTICOLO 11 - INDENNITA'

ARTICOLO 12 - DURATA DELLA COMMISSIONE E SOSTITUZIONE DEI SUOI COMPONENTI

ARTICOLO 1 FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione, le attribuzioni e la composizione della Commissione per il paesaggio del Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII ai sensi dell'articolo 81 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12.

ARTICOLO 2

ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

1. E' istituita la Commissione per il paesaggio del Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 81 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, quale organo tecnico consultivo che esprime pareri obbligatori, in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza del Comune.

ARTICOLO 3

COMPETENZE DELLA COMMISSIONE

La Commissione per il paesaggio è competente ad esprimere pareri in merito a:

- rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche;
- irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146, 159 e 167 del D.Lgs. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione di quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 5, dell'art. 80 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12;
- accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi degli art. 167 e 181 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni ed integrazioni;
- rilascio di pareri ai sensi dell'art. 32 della L. 47/85;
- emanazione di pareri;

ARTICOLO 4

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione è composta da un minimo di n. 3 componenti, aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale.

ARTICOLO 5

NOMINA DELLA COMMISSIONE

- 1. La Commissione, di cui all'articolo precedente, è nominata dalla Giunta Comunale.
- 2. Il Presidente della Commissione dovra` essere in possesso di laurea e abilitazione all'esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualita` di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.

I componenti devono essere scelti tra i candidati che siano in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali.

I componenti devono altresi` aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualita` di pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite all'Ente locale al quale si presenta la candidatura.

Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonche ´ gli ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali o regionali, partecipazione alle Commissioni per il paesaggio) attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata.

i componenti della Commissione paesaggistica non possono essere contestualmente membri della Commissione Edilizia e/o urbanistica

3. La Giunta Comunale, contestualmente alla nomina dei componenti la Commissione, ne designa il Presidente e il Vicepresidente.

ARTICOLO 6

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

- 1. La Commissione è convocata dall'Ufficio Tecnico Comunale a nome e per conto del Presidente della stessa, o in caso di suo impedimento del Vicepresidente.
- 2. L'invio della convocazione è effettuato almeno cinque giorni prima della seduta, a mezzo posta, telegramma, telefax o posta elettronica.
- 3. Il termine di cui al precedente comma 2 può essere ridotto in casi d'urgenza in base alla valutazione del presidente e, comunque, non può essere inferiore a tre giorni.
- 4. L'ordine del giorno deve contenere l'indicazione dei singoli argomenti da trattare.

ARTICOLO 7

QUORUM STRUTTURALE E FUNZIONALE

- 1. Per la validità delle sedute della commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti della stessa.
- 2. La Commissione esprime il parere obbligatorio a maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Nel caso di astensione di tutti i componenti la Commissione, il provvedimento finale terrà conto del solo parere derivante dalle risultanze dell'istruttoria tecnica effettuata dal Settore Tecnico.
- 3. I componenti devono astenersi dal prendere parte alla discussione ad alla votazione relativamente ad interventi riguardanti interessi propri o di loro parenti od affini, fino al quarto grado

ARTICOLO 8

ATTIVITA' DI SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE

- 1. Le funzioni di segreteria della Commissione saranno garantite dall'Ufficio Tecnico Comunale.
- 2. La segreteria predispone la documentazione presente nell'ordine del giorno e procede all'invio delle convocazioni delle sedute della commissione.
- 3. Di ogni seduta della Commissione viene redatto apposito verbale, che deve contenere il nome dei presenti, la durata della seduta, l'enunciazione delle questioni trattate, una sintesi degli interventi e dei pareri espressi, con l'indicazione se siano stati espressi all'unanimità o a maggioranza; in tal ultimo caso devono essere riportate nel verbale le motivazioni dei voti contrari alla decisione assunta.
- 4. Il verbale è sottoscritto da tutti i membri presenti della Commissione e dal segretario della stessa.
- 5. Le funzioni di segretario sono svolte dal personale dell'Ufficio Tecnico Comunale.
- 6. Le sedute della Commissione non sono pubbliche.

ARTICOLO 9

ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE

1. Il responsabile del procedimento istruisce la pratica in tempi utili affinché il rilascio dell'autorizzazione avvenga nei termini di legge e tenuto conto di quanto previsto agli art. 6 e 10 del presente regolamento.

ARTICOLO 10

TERMINI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

1. La commissione per il paesaggio è tenuta, in via generale, ad esprimere il proprio parere in sede di prima convocazione e comunque, nel caso necessiti di un supplemento istruttorio, non oltre i quindici giorni successivi.

ARTICOLO 11 INDENNITA'

1. Ai sensi dell'art. 183, comma 3 del D.Lgs. n. 42/2005, per i componenti della Commissione non è prevista alcuna indennità di presenza, né il rimborso di spese eventualmente sostenute.

ARTICOLO 12

DURATA DELLA COMMISSIONE E SOSTITUZIONE DEI SUOI COMPONENTI

- 1. La Commissione dura in carica per tutta la durata del mandato amministrativo nel corso del quale è stata nominata e, in tutti i casi, fino alla nomina della nuova commissione.
- 2. I componenti della Commissione sono dichiarati decaduti qualora non partecipino, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive della Commissione.
- 3. Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della scadenza del mandato, si provvederà alla sua sostituzione.